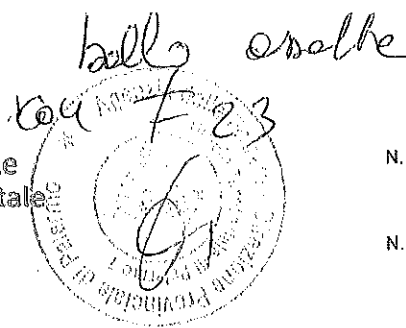


Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle



N. 5/2019 del registro concessioni
N. 6/2019 del repertorio

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE

Via Piano dell'Ucciardone n. 4 – C. F. n. 00117040824

IL PRESIDENTE

Vista: l'istanza presentata in data **20.11.2018** dalla **E- DISTRIBUZIONE S.P.A.**;
Accertato che in esito alla pubblicazione della sopracitata domanda nella G.U.R.S. n. 8 del 22.2.2019, nell'Albo Pretorio del Comune di Palermo e nel sito web di questa Autorità non sono pervenute né osservazioni né domande di concessione concorrenti;
Vista: la legge 28 gennaio 1994 n. 84 con successive modificazioni ed integrazioni;
Visto: il D. M. n. 342 in data 28 giugno 2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto: l'articolo 01, comma 2 della L. 494/93;
Vista: la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;
Visto: l'articolo 36 del codice della navigazione e le disposizioni contenute nel relativo regolamento;
Vista: la precedente licenza n. 31/2015 del 22.5.2015;
Visto: il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione costituito dalla società E-distribuzione S.p.A a mezzo fidejussione bancaria n. 08312/8200/1029382/2274 emessa dalla Banca Intesa San Paolo S.p.A.;

CONCEDE

Alla **E- DISTRIBUZIONE S.P.A.**, legalmente rappresentata da [redacted]
con sede in **PALERMO - VIA M. ROSSI 1**
codice fiscale n. [redacted]
di occupare **zona demaniale marittima**
di metri quadrati: scoperti **47,00**
situata nel **Comune di Palermo**
e precisamente in **località Arenella**
allo scopo di **mantenere un cavo elettrico di bassa tensione (ml. 94 x 0,50)**

e con l'obbligo di corrispondere a questa A.d.S.P., in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone intero provvisorio di € **5.603,12, di cui € 1.400,78 a titolo di canone per l'anno 2019, € 1.400,78 a titolo di canone provvisorio per l'anno 2020, € 1.400,78 a titolo di canone provvisorio per l'anno 2021, ed € 1.400,78 a titolo di canone provvisorio per l'anno 2022**, secondo il dettaglio più avanti specificato.

La presente concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio avrà la durata di mesi **48** a decorrere dal **01/01/2019** terminando col **31/12/2019**, nel qual giorno il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e quindi riconsegnarla nel pristino stato a questa A.d.S.P., salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima della scadenza, purché il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione siano assolti entro i termini consentiti e salvo le conseguenze moratorie in cui il concessionario potrebbe incorrere anche per le formalità di registrazione fiscale.

L'Autorità di Sistema del Mare di Sicilia Occidentale avrà però sempre la facoltà di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, per qualsiasi ragione, a suo insindacabile giudizio, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimento di sorta. Parimenti questa A.d.S.P. avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nel caso in cui rilevi, a suo insindacabile giudizio, che il concessionario abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato a questa A.d.S.P. sulla semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario terrà luogo della notificazione l'affissione della ingiunzione per la durata di 10 (dieci) giorni nell'albo di questa A.d.S.P. e in quello del Comune di Palermo.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, questa A.d.S.P. avrà facoltà di provvedervi di ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati dall'illegittima occupazione ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria ed a ciò il concessionario presta fin da ora la più ampia ed incondizionata accettazione per sé e per i suoi aventi causa.

Per le eventuali maggiori somme ancora dovute questa A.d.S.P. potrà rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione dei manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalità di sorta, o sui beni del concessionario nei modi e termini di legge.

E' in facoltà di questa A.d.S.P. di acquisire allo Stato senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

Il concessionario, nel corso della presente concessione, non potrà eccedere i limiti assegnatigli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non potrà cederle ad altri, né in tutto né in parte, fuori dai casi previsti dall'art. 45 bis del codice della navigazione, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralcio alla pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso sia di giorno che di notte nei manufatti eretti nella zona demaniale concessa agli incaricati dell'A.d.S.P., al personale militare della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agenti del Genio Civile, della Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso questa A.d.S.P. dell'esecuzione e pagamento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli obblighi del concessionario sono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

Il Concessionario si assume l'obbligo di sollevare l'Amministrazione di questa A.d.S.P. da qualsiasi azione, molestia o danno che potesse ad esso derivare in parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Inoltre non potrà richiedere risarcimenti per danni a cose e/o persone, dipendenti da eventi calamitosi, anche se di eccezionale violenza.

La presente concessione non esime il beneficiario dal munirsi delle altre autorizzazioni e/o concessioni da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni nonché dal curare tutti gli adempimenti in ordine alle disposizioni che regolano l'esercizio della propria attività in concomitanza con l'esercizio della concessione.

La presente licenza è peraltro subordinata, oltre che alle discipline vigenti in materia di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- la presenza del cavo interrato dovrà essere opportunamente segnalata in superficie;
- per gli allacciamenti dovranno essere osservate le norme CEI e del DPR 547 del 27.4.1975, nonché i criteri di norma usati dall'Enel per gli allacciamenti dei privati;
- tutte le masse metalliche delle attrezzature dovranno essere "messe a terra" secondo le prescrizioni delle norme CEI e del precitato DPR e verificate dall'E.N.P.I.;
- il concessionario dovrà adoperare ogni accorgimento tecnico necessario per evitare pregiudizio al normale delle aree antistanti ed alle concessioni limitrofe;
- il concessionario si obbliga a consegnare a questa A.d.S.P., entro il termine di 90 giorni dalla richiesta, in un supporto sia cartaceo sia informatico, il "Do.Ri" (Domanda Richiedente)

